



TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 74

T. U. 1923, art. 74

Qualora si verifichi la materiale impossibilit  di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 45 e 60, il presidente, udito il parere degli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio possono soddisfare alla sincerita' e segretezza del voto, nonche' al buon ordine delle operazioni elettorali, restando pero' riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullita' di queste, a norma dell'articolo 84.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1926 secondo Normattiva, non pi  in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	III — Dei Collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialit : fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-74-t-u-1923-art-74/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it